

Pubblicato il \_\_\_/\_\_\_/2019

N. \_\_\_/2019 REG.PROV.COLL.  
N. \_\_\_/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. \_\_\_\_\_ del 17 settembre 2018 consegnato per notifica nella medesima

giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;

- della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l'eventuale certificato di visita medica propedeutico e l'allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”, con riguardo alla “lettera V) apparato locomotore” della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità “gli esiti di ricostruzione capsulo legamentosa del ginocchio e di altre grandi articolazioni con segni clinici e strumentali di lassità residua e/o sofferenza condrale o sub condrale con impegno funzionale”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo al “codice 209” della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nella parte in cui attribuisce un coefficiente 3 agli “esiti di ricostruzione capsulo-

legamentosa con ginocchio stabile, senza segni di impegno anatomico funzionale con contemporanea meniscectomia”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”, nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, di cui all'Allegato B al f. n. 61/8-2 CC del 6 agosto 2018 del C.N.S.R.;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

e in subordine, per il risarcimento del danno;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17\1\2019 :

per l'annullamento dei seguenti atti, già gravati con ricorso introduttivo del giudizio

- del decreto del 13.12.2018, pubblicato il 14.12.2018, (n. 61/11-4-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 13.12.2018 pubblicato il 14.12.2018, ed in particolare della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. \_\_\_\_\_ del 17 settembre 2018, e ogni altro atto connesso;

il provvedimento impugnato ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando del 28 aprile 2018, pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in quanto è stato giudicato inidoneo, perché in

possesso di un profilo sanitario non compatibile con quello previsto avendo “riportato il coefficiente 3 nell’apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: ESITI DI RICOSTRUZIONE LCA GINOCCHIO SINISTRO E MENISCECTOMIA SELETTIVA ESTERNA SINISTRA, SENZA IMPEGNO FUNZIONALE (COD. 209)”;

il gravame è affidato a motivi di censura riconducibili a violazione e falsa applicazione delle direttive tecniche allegate al decreto del ministero della difesa 4 giugno 2014; violazione dell’art. 10, comma 7, lett b), punti 1 e 4, del bando di concorso; eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza dell’anomalia riscontrata. violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento; illegittimità derivata;

il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio resistendo al ricorso; l’adito T.A.R., con decreto presidenziale n.\_\_\_\_\_, ha disposto verifica in sede cautelare finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, l’effettiva sussistenza di “della patologia: “ESITI DI RICOSTRUZIONE LCA GINOCCHIO SINISTRO E MENISCECTOMIA SELETTIVA ESTERNA SINISTRA, SENZA IMPEGNO FUNZIONALE (COD. 209)”, al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al candidato nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria d’Appello, sita in viale Piero Gobetti, n. 6,”;

è stata depositata la relazione di verifica che ha l’idoneità di parte ricorrente, riportando delle conclusioni del seguente testuale tenore “Esaminata la documentazione agli atti, preso atto dell’esame RMN ginocchio sinistro effettuato in data 13.11.2018 e di quello effettuato in data 28.11.2018, che evidenziano “...regolari fibrocartilagini meniscali, non evidenza di franche lesioni a carico di entrambi i menischi che presentano segnali

regolari....conservate le cartilagini di rivestimento delle superficie articolari...", preso atto della visita specialistica ortopedica (di parte) effettuata in data 17.11.2018 e consegnata dall'interessato a questa Commissione in data odierna, la quale riporta in diagnosi "esiti di intervento ginocchio sinistro (plastica pro LCA con STG e regolarizzazione meniscale esterna)", preso atto della consulenza specialistica ortopedica di Forza Armata effettuata in data odierna la quale evidenzia "assenza di meniscectomia franca parziale o completa...regolarizzazione meniscale esterna sinistra senza impegno funzionale", tutto quanto sopra considerato, questa Commissione ritiene di poter esprimere la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità e di poter attribuire un coefficiente del profilo LI pari a 2 — con cod. 208 (gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentose delle grandi articolazioni - ginocchia e spalle - in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali) ai sensi della Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata con D.M. 04.06.2014, compatibile con la prosecuzione dell'iter concorsuale”.

parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto del 13.12.2018, pubblicato il 14.12.2018, (n. 61/11-4-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 70 del 4.12.2018 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale e ogni atto connesso, deducendo l'illegittimità derivata;

l'adito T.A.R., con ordinanza n. \_\_\_\_/2019, ha sospeso in via interinale gli atti gravati e ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici

proclami anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione;

parte ricorrente ha curato l'integrazione del contraddittorio come ordinato;

il ricorso merita accoglimento in quanto dalle risultanze della verifica, rispetto alla quale il Collegio non ha ragione di dissentire, non sussiste la causa di non idoneità psico-fisica causa di esclusione e parte ricorrente si palesa come in possesso del profilo sanitario adeguato;

il provvedimento che ha dichiarato la non idoneità psico-fisica del ricorrente deve essere annullato, così come deve essere annullata, in parte qua, la graduatoria concorsuale;

non vi è spazio per l'accoglimento della domanda risarcitoria in quanto formulata in via subordinata e, comunque, priva di prova nell'an e nel quantum;

le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

Le spese di verifica vanno liquidate in euro 500,00, comprensivi di ogni onorario e spesa, come da nota spese allegata dal medesimo verificatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie ai sensi di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti, oltre alle spese di verifica liquidate in euro 500,00, comprensivi di ogni onorario e spesa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di

qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio D'Alessandri**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.